Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — Roma — Sabato 16 Settembre — Numero 216

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 350 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 12 della legge 4 giugno 1899, n. 191;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e dai Ministri dell'Interno e delle Finanze, per l'esecuzione della legge 4 giugno 1899, n. 191, riguardante l'aumento delle congrue parrocchiali, l'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, e la concessione di un acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 agosto 1899.

UMBERTO.

A. BONASI.
PELLOUX.
CARMINE.

Visto, *Il Guardasigilli :* A. BONASI.

Regolamento approvato col Regio decreto 25 agosto 1899, n. 350, per l'esecuzione della legge 4 giugno 1899, n. 191, che provvede all'aumento delle congrue parrocchiali, all'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, e pel pagamento di un acconto ai Comuni di terraferma e dell'Isola di Sardegna pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

CAPO I.

Dell'aumento delle congrue parrocchiali

SEZIONE I.

Dell'accertamento delle attività e delle passività del beneficio parrocchiale

§ I. — Attività.

Art. 1.

L'assegno supplementare di congrua dovuto ai parroci del Regno a' termini delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, 30 giugno 1892, n. 317, e 4 giugno 1899, n. 191, sarà liquidato d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto, a norma del primo capoverso dell'articolo 2 di quest'ultima legge, previo l'accertamento delle attività e delle passività di ciascun beneficio parrocchiale.

Art. 2.

L'accertamento delle attività sarà eseguito prendendo a base l'ultima denunzia presentata, assentita e definitivamente approvata agli effetti de l'applicazione della tassa di manomorta.

Art. 3.

Qualora risultasse che taluni cespiti costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale fossero stati omessi nella denuncia di manomorta, o che altrimenti fossero sfuggiti alla applicazione della tassa relativa, saranno computati nelle attività anche i detti cespiti.

Saranno invece esclusi dal computo le rendite che fossero cessate o estinte, non che quelle che fossero riconosciute assolutamente inesigibili, semprechè siano presentati i titoli, gli atti ed i documenti comprovanti la cessazione, o la estinzione, o la inesigibilità.

Art. 4.

Sarà tenuto conto delle variazioni avvenute nell'asse patrimoniale del beneficio dopo la presentazione dell'ultima denuncia di manomorta e fino al 30 giugno 1899, semprechè siano dimostrate o giustificate.

Per le parrocchie vacanti sarà tenuto conto delle variazioni avvenute fino alla data del Regio *Placet* o *Exequatur*.

Art. 5.

In ogni caso il reddito dei beni costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale, tanto se siano stati dichiarati agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, quanto se siano stati omessi, sarà determinato secondo i criterî stabiliti dall'articolo 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, e dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del relativo Regolamento approvato con Regio decreto 25 settembre 1874, n. 2129.

Non saranno ammessi, come base di determinazione del reddito, i contratti di locazione simulati, o stipulati senza l'osservanza delle volute formalità o per un prezzo inferiore a quello presunto a' termini dell'articolo 19 del sopra citato Regolamento.

Art. 6.

Il reddito della casa parrocchiale e dell'orto o giardino annesso non entra nel computo delle attività.

Ma se una parte della casa o dell'orto o giardino fosse data in affitto, sarà computato nell'attivo il reddito corrispondente.

Art. 7.

I prodotti casuali da computarsi nelle attività saranno calcolati sulla media di un triennio, prendendo a base il corrispondente reddito definitivamente accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, salvo che il parroco abbia dichiarato un reddito maggiore agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua.

In nessun caso i prodotti casuali saranno computati per un reddito maggiore di lire 300.

I proventi delle messe avventizie sono esclusi dal calcolo dei prodotti casuali e delle attività.

Art. 8.

Gli assegni di carattere obbligatorio e continuativo che il parroco percepisce a carico dei Comuni, o delle Provincie, o del Fondo per il culto, o di qualunque altra Amministrazione pubblica, od a carico di enti o corpi morali sì ecclesiastici che laicali, nonchè le rendite derivanti da lasciti, donazioni e simili, saranno computati nelle attività, salva la deduzione degli oneri e dei pesi inerenti.

SEZIONE I.

§ 2. — *Passività*

Art. 9.

Dalle attività accertate si dovranno dedurre, sotto le riserve espresse nel presente Regolamento:

a) i pesi patrimoniali:

b) gli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, non che gli oneri ed i pesi inerenti agli assegni ed alle rendite indicate nell'articolo 8;

c) le imposte e le tasse che colpiscono direttamente i beni o le rendite computate nelle attività, non che le spese delle riparazioni ordinarie ai fabbricati.

Art. 10.

I pesi patrimoniali, quali gli interessi di capitali, i censi, i canoni, i livelli ed in generale le annualità passive afficienti beni, che costituiscono la dotazione propria del beneficio parrocchiale, dovranno essere giustificati mercè la esibizione, in originale od in copia, dei titoli costitutivi, o degli atti di ricognizione o di altri equipollenti, non che mediante la presentazione di una dichiarazione, da rilasciarsi dal creditore, dalla quale risulti che il debito è tuttavia esistente.

Per i pesi, ammessi in occasione di precedenti liquidazioni, valgono i documenti già prodotti.

Art. 11.

Gli oneri costituiti sulle rendite beneficiarie sono considerati legittimi, quando per fondazione, o per decreti e provvisioni dell'autorità ecclesiastica, muniti di *Exequatur* o di *Placet*, il parroco non possa esimersi dalla prestazione, e questa renda necessaria l'erogazione di una parte dei redditi della prebenda.

I detti oneri, perchè siano ammessi in deduzione, debbono avere carattere certo e continuativo, e la loro sussistenza deve essere comprovata mercè la presentazione dei necessarî documenti.

Art. 12.

L'assegno o l'onorario che fosse corrisposto dal titolare del beneficio parrocchiale al vice-parroco od al coadiutore, non potrà ammettersi in deduzione, quale onere legittimamente costituito, se, oltre quanto è richiesto nell'articolo 11, non vi concorrano le seguenti condizioni:

1° Che i decreti ed i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica siano di data certa, anteriore alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

2° Che l'onere sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale e non già di altre istituzioni ecclesiastiche o laicali o del Comune o del patrono;

3° Che la necessità di mantenere il vice-parroco od il coadiutore continui a sussistere, avuto riguardo alla popolazione ed alla estensione della parrocchia;

4° Che l'ammontare dell'assegno o dell'onorario sia proporzionato ai redditi goduti dal parroco, non computato il supplemento di congrua a carico del Fondo per il culto.

In mancanza del titolo originario, l'onere del mantenimento del vice-parroco o del coadiutore potrà ammettersi, in via di eccezione, quando risulti da antica consuetudine debitamente dimostrata, ma sempre in concorso delle condizioni indicate a meri 2°, 3° e 4° del presente articolo.

All'infuori dei casi previsti, l'assegno o l'onorario del vice-parroco o del coadiutore non è deducibile.

Art. 13.

La pensione o l'assegno vitalizio, oppure la riserva, per qualsiasi causa e titolo, di una parte dei frutti della prebenda a favore del parroco cessato, non costituisce un onere deducibile agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua, in confronto del nuovo titolare della parrocchia.

Art. 14.

Laddove la parrocchia sia mancante della casa canonica e non vi siano enti morali o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, sarà ammessa, fra gli oneri deducibili, la spesa del fitto della casa strettamente necessaria al parroco.

Le circostanze suindicate saranno accertate con certificato dell'autorità municipale, e la spesa occorrente sarà comprovata con la esibizione del contratto di locazione regolarmente registrato in tempo utile a norma di legge, oppure, quando il contratto fosse esente da registrazione entro termine fisso, con le quietanze regolarmente rilasciate dal proprietario della casa.

Nel certificato dell'autorità municipale, di cui nel precedente capoverso, sarà fatto constare inoltre se la corrisposta di affitto sia proporzionata alla media dei prezzi locali.

Art. 15.

Le spese per l'esercizio del culto e per il servizio della chiesa non sono deducibili, ma al parroco è dovuto l'aumento nei casi e nei limiti indicati nell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Non sono parimenti deducibili i pesi che si identificano coi fini dell'ente parrocchiale, quali sarebbero la celebrazione della messa *pro-populo*, l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione, l'insegnamento della dottrina cristiana e simili; nè le spese della sacra visita o dei pranzi in occasione di festività, o dirette a procacciare un agio personale al parroco, ed in genere tutte le spese riferibili al servizio domestico.

Art. 16.

Gli oneri religiosi ed i pesi di culto, inerenti alle rendite indicate nell'articolo 8, saranno ammessi, in deduzione, semprechè siano di carattere determinato e semprechè continuino a sussistere ed importino una spesa effettiva e necessaria, e non una semplice prestazione personale del parroco.

Tuttavia, anche per le prestazioni personali, ove in modo continuativo si dovesse dal parroco ricorrere al ministero di altri sacerdoti, o il parroco, per adempiere personalmente l'onere, dovesse sopportare un dispendio per viaggi, trasporti o simili, altrimenti non compensato, sarà ammessa in deduzione la spesa viva da esso sostenuta, calcolata sulla media dell'ultimo triennio.

In tutti i casi la spesa deducibile dovrà essere contenuta nei limiti della più stretta necessità, nè potrà mai eccedere l'attuale rendita netta destinata all'adempimento dell'onere, e compresa nelle attività accertate.

Art. 17.

Per la determinazione e la deduzione dell'annua spesa delle riparazioni ordinarie, saranno osservate le norme dell'articolo 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, e dell'articolo 19 del relativo Regolamento approvato col R. decreto 25 settembre 1874, n. 2129.

La spesa delle ordinarie riparazioni alla casa canonica non è deducibile, salvo, nel caso previsto nel secondo alinea dell'articolo 3, la quota corrispondente alla parte del fabbricato produttiva di rendita.

Non sono parimenti deducibili le spese delle riparazioni straordinarie ed i debiti costituiti per questo oggetto sul godimento dell'usufrutto o sulle rendite beneficiarie.

Art. 18.

Le imposte sui terreni e sui fabbricati, il reddito dei quali sia stato computato nelle attività, saranno calcolate sulla media dell'ultimo triennio, ed ammesse in deduzione secondo le norme stabilite nell'articolo 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, e nell'articolo 19 del relativo Regolamento approvato con R. decreto 25 settembre 1874, n. 2129.

Saranno pure ammesse in deduzione le imposte sul fabbricato della canonica e sull'orto o giardino annesso, sempre che sieno effettivamente a peso del parroco.

Il premio d'assicurazione contro gl'incendi o la grandine non è deducibile.

Non sono parimenti deducibili i tributi locali, come la tassa sui domestici, di famiglia, di fuocatico e simili.

Art. 19.

L'imposta di ricchezza mobile, tanto sulle rendite beneficiarie, quanto sugli assegni corrisposti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, sarà da questa interamente rifusa ai parroci.

A questo fine, nella liquidazione delle attività e delle passività del beneficio, sarà portato in deduzione fra i pesi l'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile che i parroci pagano sulle rendite mobiliari del beneficio, sulle rendite del debito pubblico o sui proventi casuali (esclusi quelli delle messe avventizie).

Gli assegni a carico del Fondo per il culto, sui quali l'imposta si corrisponde direttamente dall'Amministrazione, saranno portati nella liquidazione e pagati al parroco nella somma lorda liquidata, senza alcuna diminuzione a titolo di rivalsa dell'imposta medesima.

Art. 20.

L'Amministrazione del Fondo per il culto dovrà dare comunicazione alle Agenzie delle imposte delle liquidazioni fatte ai termini degli articoli precedenti.

Le Agenzie, fatti gli opportuni riscontri e completate le liquidazioni colla indicazione dell'ammontare delle imposte dovute, le restituiranno, senza indugio, alla Direzione Generale del Fondo per il culto.

Art. 21.

La tassa di manomorta sarà portata in deduzione per l'importo dovuto sui redditi patrimoniali accertati o computati nelle attività, senza riguardo alla maggiore o minore somma eventualmente pagata dal parroco in base a dichiarazioni inesatte od in conseguenza di variazioni verificatesi nelle rendite e nell'asse patrimoniale e non ancora denunciate agli effetti dell'applicazione della tassa medesima.

Gli assegni supplementari di congrua, concessi a termini della legge 4 giugno 1899, n. 191, e delle leggi precedenti, sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

SEZIONE II.

Della liquidazione dell'assegno supplementare, e dei reclami

Art. 22.

La liquidazione d'ufficio dell'assegno supplementare di congrua dovrà contenere la dimostrazione, per gruppi o categorie, così delle attività come delle passività beneficiarie, accertate ed ammesse, non chè l'indicazione dell'importo annuo, e della decorrenza dell'assegno da inscriversi a favore del parroco per completare la congrua di lire 900 annue al netto.

Art. 23.

La liquidazione sarà comunicata al parroco interessato, appena il decreto di approvazione sarà stato registrato dalla Corte dei conti.

La comunicazione è fatta mediante consegna di un esemplare della liquidazione medesima, per mezzo dell'inserviente o del messo comunale, il quale ritirerà la ricevuta del consegnatario sul modulo fornito dall'Amministrazione.

Se il parroco non può o non vuol firmare, il messo farà, nella propria relazione, espressa dichiarazione della causa della mancanza di firma del consegnatario.

Per la consegna e la relazione non compete all'inserviente od

al messo comunale alcun diritto o compenso verso il parroco o verso l'Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 24.

Entro trenta giorni dalla ricevuta consegna, il parroco può reclamare al Consiglio d'Amministrazione del Fondo per il culto contro la liquidazione fatta d'ufficio.

Il reclamo, redatto in carta bollata da centesimi 50 e corredato dei documenti opportuni, sarà presentato al ricevitore del registro del distretto od al sindaco locale, che ne rilascieranno ricevuta, e potrà anche essere trasmesso, in piego affrancato o raccomandato, direttamente alla Direzione Generale del Fondo per il culto.

In ogni caso il parroco avrà cura di ritirare e conservare la ricevuta del reclamo, quale prova che la presentazione avvenne nel termine sovra indicato.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione s'intenderà accettata.

Art. 25.

Presso la Direzione Generale del Fondo per il culto deve essere tenuto un registro nel quale saranno notati la data dell'arrivo del reclamo, il cognome e nome del reclamante, non che la denominazione e la sede del beneficio parrocchiale, al quale si riferisce la liquidazione.

La prefata Direzione Generale darà avviso ai trasmittenti dell'arrivo del reclamo, con indicazione del numero d'ordine sotto il quale esso è notato nel registro.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il reclamo e i documenti relativi, delibererà in proposito entro il minor tempo possibile.

Della deliberazione del Consiglio sarà presa nota nel registro dei reclami.

Art. 26.

Se il reclamo sarà accolto, in tutto o in parte, dal Consiglio d'Amministrazione, la Direzione Generale del Fondo per il culto rettificherà subito la liquidazione d'ufficio, ed emesso di conformità nuovo decreto, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, parteciperà al parroco le risultanze della nuova liquidazione, la quale sarà definitiva.

Quando il reclamo sia rigettato, ne sarà dato avviso al reclamante con una esposizione sommaria dei motivi del rigetto.

Art. 27.

Gli assegni definitivamente liquidati a norma degli articoli precedenti resteranno invariati.

Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di lire 1000, l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno come sopra liquidato.

La maggiore quota dell' imposta di ricchezza mobile che ricadrà a peso del parroco, in conseguenza dell'aumento della congrua sino a lire 1000, sarà abbuonata al medesimo, come è detto nell'articolo 19.

Art. 28.

Per ottenere l'aumento di cui nell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, per le spese di culto, il parroco dovrà presentare:

a) Un attestato della Giunta comunale dal quale consti che non esistono fabbricerie, cappelle, confraternite, nè altre istituzioni congeneri che finora abbiano provveduto alle spese per l'esercizio del culto o per il servizio della chiesa;

b) Una dichiarazione sottoscritta dal parroco stesso, e confermata dal subeconomo dei benefici vacanti, dalla quale risulti che le spese medesime, non esistendo corpi o enti morali o privati a ciò obbligati, sono effettivamente ed inevitabilmente a carico del titolare del beneficio parrocchiale.

L'Amministrazione del Fondo per il culto, ricevuti i documenti sopraindicati ed eseguiti gli accertamenti che fossero necessari, farà luogo alla concessione dell'aumento con la stessa decorrenza dell'assegno supplementare di congrua, salvo il caso della prescrizione di cui all'articolo 2144 del Codice civile.

Quando si tratti di parrocchie aventi meno di 200 abitanti, i titolari delle quali, a' termini dell'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, possono essere esclusi in tutto od in parte dal supplemento di congrua, l'aumento per le spese di culto sarà dato proporzionalmente alla congrua concessa.

Agli effetti dell' imposta di ricchezza mobile detto aumento sarà considerato come puro rimborso di spese.

SEZIONE III.

Del pagamento degli assegni

Art. 29.

Eseguita la liquidaziene d'ufficio, ed in base alla medesima, sarà provveduto alla inscrizione, nel ruolo delle spese fisse, della partita al nome del parroco per il pagamento dell'assegno supplementare di congrua, salve le variazioni e le compensazioni che occorressero, dopo che la liquidazione sarà divenuta definitiva.

Il pagamento sarà fatto a rate semestrali posticipate, scadibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30.

Per ottenere il pagamento di ciascuna rata semestrale, il parroco dovrà far pervenire, alla Delegazione del tesoro della provincia, il certificato comprovante essere egli tuttora in possesso del beneficio parrocchiale e di avere esercitate le funzioni del proprio ufficio.

Tale certificato, in data non anteriore alla scadenza della rata da pagarsi, sarà rilasciato ed autenticato col proprio suggello dalla Curia diocesana, sul modulo fornito dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

Il detto certificato dovrà essere munito della marca da bollo da centesimi 50, quando l'assegno superi lire 500 lorde all'anno.

Con autorizzazione del Ministro Guardasigilli, il pagamento potrà essere fatto anche senza il certificato della Curia.

Art. 31.

Venendo a morte l'assegnatario o cessando egli dall'ufficio di parroco, si sospenderà il pagamento dell'assegno supplementare di congrua, nonchè dell'aumento di cui all'articolo 15, salva, rispetto all'assegnatario od a' suoi eredi e per il tempo decorso dopo l'ultimo pagamento, l'applicazione dell'articolo 481 del Codice civile.

L'assegno sarà poi riattivato, nella stessa misura, unitamente al citato compenso, al nome del nuovo parroco, subito dopo la concessione del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet* e con decorrenza dalla data dell'*Exequatur* o *Placet*.

Art. 32.

Agli effetti dell'articolo precedente, avvenendo la vacanza del beneficio parrocchiale, il sindaco, il pretore, il ricevitore del registro ed ogni pubblico funzionario, che per ragione del proprio ufficio ne sia venuto a conoscenza, dovranno farne denuncia alla Direzione Generale del Fondo per il culto.

Parimenti i Procuratori generali presso le Corti d'appello dovranno dare partecipazione alla detta Direzione Generale di ogni concessione del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet*.

Art. 33.

Nel caso che il beneficio parrocchiale venga sottoposto a sequestro per misura di repressione, sarà sospeso, fino a che durerà il sequestro medesimo, il pagamento dell'assegno supplementare di congrua.

Le rate semestrali, scadute durante l'anzidetto periodo, saranno pagate o al subeconomato dei benefici vacanti o al sacerdote che avrà temporariamente esercitate le funzioni parrocchiali, secondo che disporrà il Ministro Guardasigilli.

Art. 34.

Durante la vacanza dei benefici parrocchiali non saranno pa-

gati, nè agli economi spirituali, nè ai subeconomi dei beneficî vacanti, i supplementi di congrua.

Sarà invece corrisposta all'economo spirituale, per le spese di culto e di servizio della chiesa, una somma equivalente all'aumento che fosse stato concesso al parroco, a' termini del secondo capoverso dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, ma limitatamente alla durata del servizio prestato. Il pagamento sarà fatto a rate trimestrali posticipate, con mandato diretto a favore dell'economo spirituale, ed in base a certificato che l'Economato generale dei beneficî vacanti dovrà trasmettere alla Direzione Generale del Fondo per il culto per comprovare l'adempimento delle funzioni parrocchiali da parte dell'economo spirituale.

Rimangono inoltre in vigore gli accordi stabiliti tra gli Economati generali dei beneficî vacanti e l'Amministrazione del Fondo per il culto rispetto agli antichi assegni erariali ed ai supplementi concessi in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727.

SEZIONE IV.
Disposizioni diverse

—

Art. 35.

Ai titolari delle parrocchie erette posteriormente alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036, non compete il supplemento di congrua, salvo il caso di assoluta necessità riconosciuta dal Governo.

Art. 36.

Quando una chiesa parrocchiale sia retta, congiuntamente o alternativamente, da due o più titolari, non si fa luogo che alla concessione di un solo assegno supplementare di congrua.

Si eccettua però il caso in cui nell'unica chiesa esistano contemporaneamente due o più beneficî parrocchiali autonomi, con dotazione separata e distinta e con giurisdizione propria.

Art. 37.

I notai, i conservatori degli archivî notarili, i direttori degli archivî provinciali o di Stato, ed in genere tutti coloro che sono investiti di pubblico ufficio, hanno obbligo di prestarsi colla maggiore sollecitudine alle richieste dell'Amministrazione del Fondo per il culto e di rilasciare gratuitamente i certificati, gli estratti e le copie, che venissero domandati agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento.

I certificati, gli estratti e le copie richieste dall'Amministrazione del Fondo per il culto o da presentarsi direttamente dai parroci, agli effetti suindicati, saranno redatti in carta libera.

Art. 38.

Le norme del presente Regolamento sono applicabili anche ai supplementi di congrua dovuti in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Art. 39.

Le liquidazioni degli assegni supplementari di congrua, definitivamente stabilite sotto l'impero della legge 30 giugno 1892, n. 317, conserveranno i propri effetti per il periodo anteriore al 1° luglio 1899.

Per le liquidazioni rimaste in corso sarà seguito il procedimento prescritto dal presente Regolamento.

CAPO II.
Dell'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate

—

SEZIONE UNICA

Art. 40.

Per ottenere l'anticipata consegna delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie con cura d'anime, i Comuni interessati debbono farne domanda all'Amministrazione del Fondo per il culto, o direttamente od a mezzo della Intendenza di finanza della provincia o del locale ricevitore del registro.

Art. 41.

Riconosciuta la legittimità della domanda, l'Amministrazione del Fondo per il culto, prendendo a base la rendita liquidata ed assegnatale dal Domanio dello Stato, in esecuzione ed a norma degli articoli 2, 4 e 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, accerterà e riassumerà l'attuale situazione del patrimonio della soppressa chiesa ricettizia o comunia curata in modo che risulti:

l'importo annuo della rendita 5 per cento inscritta e depurata dalla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio;

l'importo della rendita pubblica appresa direttamente all'ente soppresso, o ceduta dagli affrancanti;

l'ammontare annuo complessivo dei censi, dei canoni, e delle altre prestazioni perpetue attualmente in essere, ma distinte in esigibili ed in non esigibili;

l'importo dei capitali riscossi, o per rendite affrancate dai debitori, o per ricupero di somme mutuate dall'ente soppresso, od infine per vendita degli immobili devoluti od espropriati in danno dei debitori morosi;

il montare degli oneri patrimoniali da trasferirsi a carico del Comune;

la somma dei capitali eventualmente pagati per la estinzione di debiti dell'ente, o a tacitazione dei diritti di terzi, e da rimborsarsi dal Comune.

Nel caso che la tassa straordinaria del 30 per cento non fosse interamente compensata colla rendita inscritta, la differenza sarà prelevata sulla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni di certa e sicura esazione.

Art. 42.

Per determinare la rendita che spetta all'Amministrazione del Fondo per il culto, in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso, si fisserà previamente il giorno in cui si dovrà fare la consegna delle rendite della soppressa ricettizia o comunia curata al Comune, e questo giorno dovrà sempre essere il primo di uno dei semestri dell'anno.

Dovendo da questo giorno cessare la gestione del Fondo per il culto per dette rendite, l'utile annuale che avrebbe ricavato da esse sarà calcolato conteggiando, al lordo, in attivo:

l'importo della rendita pubblica;

l'ammontare annuo dei censi, dei canoni e delle altre prestazioni, escluse le partite riconosciute inesigibili;

gli interessi al 5 per cento sui capitali riscossi.

E nel passivo:

l'importo annuo degli oneri patrimoniali tuttavia esistenti;

il supplemento che il Fondo per il culto paga al parroco sino a completargli la congrua di lire 800 annue;

l'assegno per spese di culto e manutenzione ordinaria della chiesa;

l'assegno per la spesa delle riparazioni straordinarie;

gli interessi al 5 per cento sui capitali pagati in estinzione di debiti.

In corrispondenza della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, sarà fissato il numero degli anni durante i quali il Fondo per il culto avrebbe diritto di far proprio l'utile come sopra determinato, e quindi sarà calcolata, secondo le regole dell'interesse composto, al saggio del 5 per cento, la rendita perpetua equivalente al godimento temporaneo degli utili.

Da questa rendita perpetua sarà poi dedotta l'annualità perpetua corrispondente all'onere temporaneo degli assegni vitalizi dovuti ai partecipanti superstiti e calcolata sulla residua vita probabile di ciascuno di essi; la differenza, ridotta alla metà, rappresenterà l'importo annuo della rendita perpetua, al saggio

del 5 per cento, da cedersi dal Comune al Fondo per il culto per il titolo sopraindicato.

Art. 43.

Agli effetti del calcolo della residua vita probabile, l'età dei singoli partecipanti superstiti sarà computata sino al giorno in cui avrà effetto la consegna delle rendite.

Quando nel computo dell'età vi ha frazione di un anno, il periolo che eccede sei mesi sarà calcolato per anno intero, altrimenti non sarà valutato.

Art. 44.

La rendita perpetua spettante al Fondo per il culto, a' termini dell'articolo 42, sarà prelevata, in equa misura, dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni, secondo gli accordi che saranno stabiliti col Comune.

Art. 45.

Formato, a' termini dell'articolo precedente, il progetto di devoluzione e riparto delle rendite, sarà comunicato al Comune, il quale vi farà le sue osservazioni, se ne sia il caso.

Qualora non occorrano osservazioni, o dopo le risposte avute, se ne sono state fatte, il Comune, con deliberazione consigliare, che dovrà essere approvata dall'autorità tutoria, accetterà il progetto di devoluzione e riparto.

Dopo ciò si procederà alla stipulazione dell'atto a spese del Comune, o per ministero di notaio o in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza della provincia.

Successivamente si procederà al riparto dei frutti e delle spese dell'annata di promiscuo godimento.

Nel conto di riparto sarà tenuto calcolo anche della spesa erogata dal Fondo per il culto per la riscossione dei capitali dismessi al Comune.

Art. 46.

Le rendite e gli oneri patrimoniali passeranno al Comune nello stato e nelle condizioni in cui si troveranno all'atto della consegna.

La rendita pubblica 5 per cento, che rimarrà disponibile dopo i prelevamenti, di cui agli articoli 41 e 44, sarà ridotta al 4,50 per cento netto in relazione all'articolo 12 (allegato 4) della legge 22 luglio 1894, n. 339. La rendita così ridotta sarà consegnata al Comune in certificati nominativi del corrispondente Consolidato 4,50 per cento netto.

Art. 47.

Sui detti certificati nominativi sarà assicurato, a richiesta dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e secondo le norme in vigore sul Debito pubblico, l'usufrutto attribuito dall'articolo 6 della legge ai singoli partecipanti superstiti, in pagamento del rispettivo assegno vitalizio.

A tale effetto i singoli assegni vitalizi saranno arrotondati a multiplo di tre, salvo l'obbligo negli assegnatari di restituire annualmente al Comune l'importo della frazione in più attribuita.

Art. 48.

Qualora la rendita pubblica devoluta al Comune non fosse sufficiente a garantire il pagamento dell'assegno dovuto a ciascun partecipante superstite, sarà provveduto secondo le particolari convenzioni, che, a' termini dell'articolo 6 della legge potranno essere stipulate tra il Comune ed i singoli assegnatari.

Tali convenzioni non dovranno pregiudicare in alcuna guisa i diritti rispettivi dell'Amministrazione del Fondo per il culto e della chiesa parrocchiale.

Art. 49.

Quando sia in corso una controversia amministrativa o giudiziaria tra l'Amministrazione del Fondo per il culto e taluni partecipanti superstiti, circa il diritto e la misura dell'assegno vitalizio, non si farà luogo all'anticipata consegna delle rendite, se non dopo la definizione della controversia, salvo che il Comune ottenga l'acquiescenza dei partecipanti interessati.

Art. 50.

Ottenuta la consegna delle rendite, il Comune dovrà, a' termini dell'articolo 7 della legge, costituire la dotazione necessaria alla chiesa parrocchiale, non che il supplemento di assegno al parroco sino a completare la congrua di lire 800 annue, salvo nel Fondo per il culto l'obbligo d'inscrivere a favore del parroco quell'ulteriore assegno che fosse dovuto per elevare la congrua fino a lire 900, per ora, ed a suo tempo a lire 1000, osservate le norme del Capo I del presente Regolamento.

Art. 51.

La dotazione necessaria alla chiesa sarà determinata di comune accordo tra il parroco, il sindaco, il subeconomo dei benefici vacanti od il ricevitore del registro, i quali compileranno e sottoscriveranno un progetto d'assegnazione indicante, nella prima parte:

la spesa annua occorrente per l'ufficiatura della chiesa, tenuto conto delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale;

la spesa annua presunta per il rifornimento dei sacri arredi;

la spesa annua presunta per la manutenzione e la conservazione della chiesa, e, dove esiste, anche della casa canonica, tenuto conto dell'importanza dei fabbricati;

e, nella seconda parte, le rendite da assegnarsi definitivamente dal Comune alla chiesa, a titolo di dotazione e per gli scopi sopraindicati.

Tale progetto è subordinato all'approvazione, sì dell'Autorità tutoria del Comune, che del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 52.

Nel determinare le spese, di che nel precedente articolo, sarà tenuta presente, ma con riguardo alle mutate condizioni della chiesa, la somma che, secondo gli statuti della soppressa ricettizia o comunia curata, veniva annualmente erogata.

Qualora la parrocchia possedesse rendite proprie specialmente destinate a sopperire a dette spese, sarà diminuita dell'importo corrispondente la dotazione da costituirsi.

Eccettuato il caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge 4 giugno 1899, n. 191, le spese della ufficiatura e del rifornimento dei sacri arredi non saranno calcolate, in complesso, meno di lire 150 annue.

Art. 53.

Quando vi sia disaccordo tra i rappresentanti degli enti interessati, il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, esaminate le osservazioni esposte, e sentita la Direzione Generale del Fondo per il culto, formerà un progetto di assegnazione che sarà provvisoriamente eseguibile, salvi i provvedimenti definitivi in sede giudiziaria.

Art. 54.

La rendita residuale, che a' termini dell'articolo 8 della legge 4 giugno 1899, n. 191, è attribuita di pieno diritto ai Comuni, sarà da questi destinata ai fini indicati nell'articolo 62 del presente Regolamento.

Art. 55.

Verificandosi la decadenza del Comune a' termini dell'articolo 9 della legge, l'Amministrazione del Fondo per il culto provvederà direttamente a dotare la chiesa parrocchiale, alla base dei criteri stabiliti negli articoli 51 e 52, ed a costituire il supplemento di congrua al parroco; e ciò mediante assegnazione di altrettante rendite della soppressa chiesa ricettizia o comunia curata, ferma la disposizione dell'articolo 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

CAPO III.

Della liquidazione del credito dei Comuni per il quarto di rendita del clero regolare e della ripartizione dell'acconto.

SEZIONE UNICA.

Art. 56.

La liquidazione del credito dei Comuni di terraferma e dell'Isola di Sardegna, per il quarto di rendita ad essi attribuito dall'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, sarà fatta dall'Amministrazione del Fondo per il culto, sulla base della rendita patrimoniale netta delle corporazioni religiose soppresse in ciascuno dei Comuni medesimi e quale risulterà alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, cominciando da quello 1899-900

Art. 57.

Le attività che concorrono alla determinazione della rendita netta, sono:

la rendita pubblica assegnata dal Demanio dello Stato in corrispettivo dei beni immobili passati al medesimo per effetto della legge 21 agosto 1862, n. 794, e prima del 23 luglio 1866, ma ridotta del 5 per cento a titolo di spese di amministrazione da esso ritenute all'atto della reinscrizione della rendita a favore del Fondo per il culto, in applicazione dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

la rendita liquidata dal Demanio dello Stato in corrispondenza dei beni immobili e dei mobili al medesimo devoluti a' termini dell'articolo 11 della citata legge 7 luglio 1866, n. 3036, e già depurata dal 5 per cento a titolo di spese di amministrazione, nonchè dagli oneri e dalle passività trasferiti a carico del Demanio per effetto dell'articolo 4 della successiva legge 15 agosto 1867, n. 3348;

il reddito effettivo dei beni immobili fruttiferi, ancora tenuti in amministrazione dal Fondo per il culto, semprechè non siano soggetti a devoluzione od a riversibilità in favore di terzi per diritto già riconosciuto ed ammesso;

le rendite dovute dal Comune o dalla provincia sulle parti redditizie annesse ai fabbricati monastici ceduti a' termini dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

la rendita pubblica appresa direttamente alle Case religiose soppresse o ceduta posteriormente dagli affrancanti;

i censi, i canoni, i livelli e le altre annue prestazioni assegnate in natura dal Demanio al Fondo per il culto per effetto dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n 3848, e tuttavia esistenti, escluse le partite non ancora definitivamente accertate e quelle riconosciute inesigibili;

la rendita, al 5 per cento, sul prezzo ricavato dalla vendita di stabili e di mobili, eseguita senza il concorso del Demanio dello Stato, nonchè sui capitali ricuperati o riscossi in corrispettivo dell'affrancazione di rendite.

I beni immobili infruttiferi, tenuti in amministrazione dal Fondo per il culto, ed i mobili destinati ad usi speciali e non disponibili per il passaggio al Demanio e per la vendita, fino a che si trovino in questa condizione, non entrano nel computo delle attività.

Art. 58.

A costituire il passivo concorrono:

gli oneri e le passività inerenti ai beni, e rimasti a carico del Fondo per il culto;

gli interessi, nella misura del 5 per cento, sui capitali erogati in estinzione di debiti delle corporazioni religiose soppresse, od impiegati in riparazioni straordinarie;

la tassa del 30 per cento prelevata o da prelevarsi dal Demanio dello Stato, sull'intero patrimonio delle singole Case religiose soppresse, in applicazione dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848;

le imposte sui terreni e sui fabbricati, inclusi quelli infruttiferi, tenuti in amministrazione dal Fondo per il culto;

l'imposta di ricchezza mobile sulle rendite mobiliari;

la tassa di manomorta;

le spese di amministrazione, nella misura del 5 per cento a' termini dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, sull'ammontare del reddito dei beni immobili fruttiferi amministrati dal Fondo per il culto, non che sull'ammontare della rendita pubblica già posseduta dalle Case religiose soppresse, o ceduta dagli affrancanti, e dei censi, dei canoni, dei livelli e delle altre annue prestazioni;

le spese per l'officiatura delle chiese annesse ai conventi e monasteri soppressi; quelle per restituzione di rendite; ed infine le spese per la conservazione del patrimonio, quali sarebbero quelle di riparazioni, di atti, contratti e perizie, di liti, di operazioni ipotecarie e catastali, pagate durante l'esercizio finanziario, al quale si riferisce la liquidazione.

Art. 59.

Stabilito l'ammontare della rendita netta delle corporazioni religiose soppresse in ciascun Comune, sarà dedotta la quota proporzionale delle pensioni dovute agli ex-religiosi superstiti, calcolata sul complesso delle rendite nette accertate e delle pensioni pagate in tutto il Regno, esclusa la Sicilia, durante l'esercizio finanziario, al quale si riferisce la liquidazione.

La quarta parte della rendita, così depurata, rappresenterà il credito di ciascun Comune per l'anno finanziario di cui sopra.

Art. 60.

Qualora l'ammontare complessivo del credito dei Comuni anzidetti superi la somma stanziata nel bilancio del Fondo per il culto in esecuzione degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191, si farà luogo alla riduzione del credito. Questa riduzione sarà fatta ripartendo la somma stanziata in modo che a ciascun Comune ne sia attribuita una quota in proporzione dell'ammontare del rispettivo credito.

Non potranno concorrere al riparto quei Comuni, per i quali risultasse un'eccedenza passiva sulle rendite delle corporazioni religiose soppresse nel rispettivo territorio, fino a che l'eccedenza medesima non sarà compensata con gli avanzi che si verificheranno negli anni successivi.

Art. 61.

Le singole liquidazioni ed il conto di riparto saranno approvati nei modi prescritti dal Regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, e saranno quindi riassunti in apposito elenco, che verrà comunicato ai Comuni interessati per mezzo del Prefetto della provincia.

Contemporaneamente si procederà al pagamento della quota dovuta a ciascun Comune.

Al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, si procederà all'accertamento definitivo della rendita patrimoniale spettante a ciascun Comune, in concorso del medesimo, e si farà luogo a compensazione, per quanto fosse stato pagato in più od in meno a titolo di acconto, avuto riguardo alla rendita netta accertata ed alle quote proporzionali di acconto che sarebbero state dovute in rapporto alla somma dei relativi stanziamenti annuali.

Art. 62.

I Comuni dovranno destinare le annualità loro pagate ai termini dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191, in opere di pubblica utilità, specialmente nella pubblica istruzione, nella assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro.

La stessa destinazione sarà data dai Comuni alle rendite delle

soppresse chiese ricettizie e comunie curate, che rimarranno disponibili dopo le assegnazioni e gli stralci previsti nella legge 4 giugno 1899, n. 191, e nel presente Regolamento.

Visto, d'ordine di S. M.,
Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
A. BONASI.

Il Ministro dell'Interno
PELLOUX.

Il Ministro delle Finanze
CARMINE.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei Comuni di Pazzano, in provincia di Reggio Calabria, e di Piana di Serravalle Sesia, in provincia di Novara, venne, con decreto del 17 agosto p. p., esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti unite del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 001742 e N. 001743 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 200 ciascuna, al nome di Satariano avv. *Antonio* fu Giuseppe, domiciliato a Trapani, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Satariano avv. *Antonino* etc. come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 agosto 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1166,817 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 2000, al nome di Pasquali Amalia, Giovanni, Ivo, Vincenzo, *Ada*, Nemesio, Bianca e Maria di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai coniugi Pasquali Giovanni fu Giovanni e Fasolini Amalia di Eusebio, domiciliati a Ferrara, vincolata di usufrutto vitalizio a favore degli or nominati coniugi Pasquali, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pasquali Amalia, Giovanni, Ivo, Vincenzo, *Ida*, etc. etc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 settembre 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che il certificato di usufrutto vitalizio del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 551,896 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 40, al nome di Odoli Maria fu *Giovanni Michele*, nubile, sua vita naturale durante, a' termini dell'istromento 8 settembre 1873, rogato in Cameri, e della dichiarazione di vincolo N. 1409, in data 22 giugno 1874, firmata nei registri di questa Direzione Generale, fu così intestato per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Odoli Maria fu *Michele*, nubile, ecc. ecc., vera proprietaria del certificato stesso.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 settembre 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarata smarrita la ricevuta a stampa r. 237, rilasciata da questa Direzione Generale in data 17 luglio 1897 al sig. Boglietti Giuseppe di Giovanni, pel deposito da lui fatto di 4 cartelle del Consolidato 5 °/o con decorrenza dal 1° luglio 1897, per la complessiva rendita di L. 180 da tramutarsi in iscrizione nominativa vincolata.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, eseguite le pubblicazioni prescritte dall'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, senza che sia stata notificata alcuna opposizione, sarà consegnato il nuovo titolo al su nominato Boglietti, senza obbligo della esibizione della ricevuta, la quale resterà di nessun valore.

Roma, il 6 settembre 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso.

Si notifica che nel giorno di lunedì 2 ottobre 1899, alle ore 9, in una sala a pianterreno di questa Direzione Generale, con accesso al pubblico, si procederà alla 25ª Estrazione a sorte delle Obbligazioni per la Ferrovia Torino-Savona-Acqui, il cui servizio fu assunto dal Governo Italiano, in forza delle Convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la Legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Le Obbligazioni da estrarsi sono in numero di 108, sulle 21593 attualmente vigenti.

Con successiva notificanza saranno pubblicati i numeri delle Obbligazioni estratte.

Roma, addì 15 settembre 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
LUBRANO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 16 settembre, a lire 107,24.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

15 settembre 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 °/₀ *lordo*	99,79 3/4	97.79 3/4
	4 1/2 °/₀ *netto*	110,64 1/8	109,51 5/8
	4 °/₀ *netto*	99 51 1/2	97,51 1/2
	3 °/₀ *lordo*	63,72 —	62,52 —

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso al posto di aggiunto per l'ornato nel R. Istituto di belle arti in Bologna.

È aperto il concorso al posto di aggiunto al professore di ornato nel R. Istituto di belle arti in Bologna, con lo stipendio di annue lire 2000.

Il vincitore del concorso è nominato per un biennio, trascorso il quale può essere confermato stabilmente.

Coloro che intendono di prendere parte al concorso debbono far pervenire la loro domanda (scritta su carta da bollo da una lira) al Ministero dell'Istruzione Pubblica (Direzione Generale delle antichità e belle arti) *non più tardi del 30 settembre corr.*

Alla domanda debbono essere allegati:

a) Certificato di nascita.

b) Certificato negativo di penalità.

c) Certificato di buona condotta.

d) Certificato di sana costituzione fisica.

e) Titoli, pubblicazioni, disegni, fotografie di opere eseguite e tutti quegli altri documenti e saggi che servano a dare principalmente prova della speciale attitudine del concorrente all'insegnamento del disegno d'ornato.

I certificati *a*, *b*, *c*, e *d* debbono essere debitamente autenticati e di data recente (non anteriore cioè a sei mesi da quella del presente concorso). Sono esonerati dall'esibire siffatti certificati i concorrenti i quali coprano già un ufficio governativo.

Di tutti i documenti, titoli, disegni, saggi ecc. dovrà farsi un esatto elenco, il quale si unirà alla domanda d'ammissione al concorso, insieme con i certificati *a*, *b*, *c*, *d*.

I titoli ed i saggi si debbono spedire in cartelle o casse a parte, recanti, oltre il nome del concorrente, l'indicazione del presente concorso.

Roma, li 5 settembre 1899.

Il Ministro
G. BACCELLI.

2

ISTITUTO NAZIONALE per le figlie dei militari italiani in Torino

Il Consiglio direttivo dell'Istituto, in base agli articoli 2, 5 e 6 dello Statuto organico approvato con R. decreto 21 giugno 1869, e delle relative disposizioni regolamentari,

NOTIFICA:

Essere aperto un concorso ad alcuni posti gratuiti e semigratuiti di fondazione del Consiglio direttivo e al uno del *Lascito Cernazai*, non che al posto *Carlo Gattinara*, riservato alla figlia di un soldato o di un sott'ufficiale di Marina. Le concorrenti saranno classificate nell'ordine seguente:

1° Le figlie di chi è morto sul campo di battaglia o l in seguito a ferite ricevute per causa di servizio militare, od in conseguenza di malattia incontrata per tale motivo, e, fra queste, preferibilmente quelle che fossero anche prive della madre.

2. Le figlie dei mutilati o feriti, od altrimenti incapaci di applicarsi a qualche utile professione o mestiere; e, fra queste, del pari preferibilmente quelle che siano prive della madre.

3° Le figlie dei mutilati o feriti ancora capaci di dedicare la loro opera a qualche utile professione.

4° Le orfane di padre e madre, o della madre soltanto.

5° Le orfane di padre.

6° Finalmente tutte quelle altre che non appartengono alle sovra indicate categorie, e il di cui padre fa o ha fatto parte dell'esercito regolare o dei corpi volontari.

I posti semigratuiti portano con sè la retta di L. 300 - 200 - 150 annue, secondo che sono assegnati alla *Villa della Regina*, alla *Casa Magistrale*, alla *Casa Professionale*.

Verranno esaminate le numerose domande già state presentate e quelle altre che fino al 25 settembre corrente saranno pervenute alla Direzione dell'Istituto a Torino, corredate dei documenti per provare:

A) L'età non minore di anni 8, non maggiore di anni 12.

B) Il vaiuolo sofferto o la vaccinazione e la costituzione sana.

C) La figliazione, lo stato di famiglia e di fortuna.

D) Il servizio militare prestato dal padre od i titoli di preferenza, giusta l'ordine sopra accennato, e ciò mediante l'estratto di matricola od altro certificato autentico.

Notifica ancora essere inoltre disponibili alcuni posti nel *Collegio della Villa della Regina*, nella *Casa Magistrale* (con *Scuola Normale pareggiata*) e nella *Casa Professionale* (con *Scuola Commerciale*), alla retta annua rispettiva di L. 600 — 400 — 300, compresa ogni spesa, tranne il mantenimento del corredo personale; e alcuni posti per figlie di non militari, alla retta di L. 1200 — 700 — 500 secondo la Casa, pure ogni spesa compresa.

Infine sono vacanti alcuni posti nel *Giardino d'Infanzia* annesso alla *Casa Magistrale*, ai quali sono ammesse bambine dai *quattro* ai *sei* anni alla retta annua, ogni spesa compresa, di L. 250, se figlie di militari, di L. 350, se non figlie di militari.

Torino, li 30 agosto 1899.

Il Presidente
TOMMASO VILLA.

Il Segretario
V. GUYOT

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

È stato pubblicato ieri, a Londra, un *Blue-Book* relativo alla questione del Transwaal e contenente la corrispondenza scambiata tra il *Foreign Office* ed il Governo di Pretoria, dal 16 maggio scorso all'8 corrente.

Vi si nota un lungo dispaccio del Governatore generale della Colonia del Capo, Milner, in data 23 agosto, il quale espone lo spirito delle proposte inglesi, che miravano sopratutto ad assicurare, al gran numero degli *Uitlanders*, un'assoluta eguaglianza politica coi boeri.

⁂

Fu già annunziato nei giorni scorsi che i tedeschi dimoranti nel Transwaal si sono riuniti in legione, sotto gli ordini di un colonnello, per aiutare il Transwaal in caso di guerra. Ora si annunzia che anche gli irlandesi dimoranti al Transwaal — un migliaio circa — hanno offerto i loro servizi al Governo di Pretoria per il caso in cui scoppiasse la guerra.

Si annunzia pure da Iohannesburg che molti americani ed australiani rifiutano di abbandonare la città; anzi, se viene loro accordata la franchigia, si dichiarano pronti a combattere nelle file dei boeri.

Un gran numero di minatori tedeschi, francesi e scandinavi dichiarano che non vogliono rinunziare alla loro nazionalità d'origine, e rifiutano di associarsi a qualsiasi azione inglese contro i boeri.

Per ciò che concerne lo Stato d'Orange, il suo concorso è assolutamente assicurato al Transwaal. L'*Express*, organo del Presidente Stein, dichiara che le due Repubbliche ripudiano assolutamente l'alta sovranità inglese e che, in conseguenza, la guerra è l'unica soluzione.

⁂

Sulla risposta che darà il Transwaal alla Nota del signor Chamberlain, non si hanno altre indicazioni che un dispaccio dal Capo, di fonte inglese, che va quindi accolto colla massima riserva.

Dice questo dispaccio che notizie da Pretoria, non ufficiali però, fanno prevedere l'accettazione, da parte del Transwaal, delle ultime proposte di Chamberlain, siccome una base per negoziati che potrebbero condurre ad un assestamento pacifico delle questioni pendenti.

Un giornale di Bloenfontein, sempre secondo lo stesso dispaccio, afferma di avere da ottima fonte la notizia che il Governo del Transwaal accetterà la Conferenza proposta al Capo, e che i delegati boeri saranno, probabilmente, il generale Joubert e i signori Wolmarans e Fischer.

⁂

Telegrafano da Madrid che i pericoli della campagna separatista, che fanno i carlisti nella Biscaglia, hanno indotto il Governo a sospendervi le garanzie costituzionali. Però la maggioranza degli abitanti di Bilbao disapprova le mene dei carlisti ed appoggia il Governo, il quale non tarderà a prendere delle misure analoghe per tutto il paese Basco, la Navarra, la Catalogna ed il Centro, se si presenterà il bisogno. Per ora, le autorità ritengono che basti un'oculata sorveglianza.

⁂

Il *Temps* ha per telegrafo da Nuova York che, in una lettera diretta ad un uomo politico, il Segretario di Stato afferma che gli Stati-Uniti, uniformandosi alla loro politica tradizionale, non intendono di impegnarsi in alleanze con Potenze europee.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. E. il Reggente il Ministero della Real Casa, Generale PonzioVaglia, ha ieri comunicato al Sindaco ed alla Presidenza del Comitato dell'Esposizione di Como, recatisi a Monza, che S. M. andrà a Como lunedì 18, ed assisterà al Congresso internazionale degli elettricisti, che verranno a commemorare Volta.

S. M. il Re sarà accompagnato da S. M. la Regina, che espresse il desiderio di assistere all'audizione del nuovo oratorio del Maestro Perosi, « Il Natale ».

Per la regolarità del servizio ferroviario. — L'*Agenzia Stefani* comunica la seguente informazione:

« In vista dell'imminente periodo di traffico più intenso, il Ministro dei Lavori Pubblici, on. Lagava, ha, con circolare telegrafica, invitato gli ispettori governativi ad esercitare speciale sorveglianza sulle condizioni delle linee e del materiale.

Inoltre, richiamando disposizioni già emanate da qualche mese, ha ordinato agli stessi funzionari di vegliare perchè il personale delle ferrovie corrisponda, per numero e per idoneità, alle esigenze del servizio.

Gli ispettori governativi sono autorizzati ad emettere prontamente formali ordinanze per l'esecuzione dei provvedimenti che siano reputati necessari nell'interesse della regolarità e sicurezza dell'esercizio delle strade ferrate ».

Gli scavi al Foro Romano. — Ieri si sono continuati gli scavi nella Casa delle Vestali al Foro Romano. Venne scoperta entro l'atrio della Casa stessa, a pochi centimetri dal livello del pavimento, una bella statua marmorea di Vestale con ricchi panneggiamenti, situata orizzontalmente. Vennero pure trovati vari pezzi di colonna appartenenti all'edificio medesimo.

La statua è, dicesi, di grandissimo valore.

I bastoni nei teatri. — I giornali cittadini pubblicano il seguente comunicato della Prefettura di Roma:

« Erasi notato da qualche tempo che il personale di servizio all'ingresso e nei corridori dei teatri esigeva dagli spettatori muniti di bastoni che questi fossero depositati nel guardaroba. Ciò costituiva un abuso, perchè nell'ordinanza prefettizia sul servizio dei teatri non è contenuto il divieto di introdurre i bastoni nei teatri stessi.

« Sono stati quindi diffidati gli imprenditori degli spettacoli a provvedere perchè non sia più molestato il pubblico con una pretesa che non ha legale fondamento ».

Marina militare. — S. E. il Ministro della Marina, col suo foglio d'ordini di ieri, ha disposto che col 21 corrente passi in disponibilità, a Napoli, la R. nave *Colonna*, col seguente Stato Maggiore: Tenente di vascello, Lovatelli Massimiliano, responsabile; Capo macch. di 3ª classe, De Martino Ferdinando; Commissario di 2ª classe, Canale Luigi.

In sua vece armerà a Spezia la R. nave *Archimede*, il 6 ottobre. A completare lo Stato Maggiore sono destinati ad imbarcarvi i seguenti ufficiali: Capitano di corvetta, Magliano Gerolamo, comandante; Sottotenenti di vascello, Tagliavia Luigi, Novaro Leopoldo, Alvigini Romano, ed il medico di 2ª classe Parrozzani Antonio.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Domenico Balduino*, della N. G. I., partì da Bombay per Genova, ed il piroscafo *Duca di Galliera*, della Veloce, giunse a Montevideo. Stamane il piroscafo *Tartar Prince*, della P. L., giunse a Napoli, proveniente dalle isole Azzorre e New-York.

ESTERO

Diritti d'autore. — Nel XXI Congresso dell'Associazione Letteraria ed Artistica Internazionale, che si terrà a Heidelberg dal 23 al 30 del corrente settembre, sarà discusso il seguente ordine del giorno:

1° — Del diritto morale dell'autore sulle sue creazioni. Relatori signori Lermina, Mack, Maillard e Vaunois. — *a)* Diritto, per l'autore di qualsiasi produzione intellettuale, di far riconoscere la sua qualità d'autore e di agire legalmente contro chiunque si appropriasse il merito dell'opera. — *b)* Diritto di vietare la riproduzione della sua opera, sotto una forma qualsiasi, senza il suo consenso. I creditori dell'autore, possono essi far vendere il diritto di produzione dell'opera? — *c)* Diritto per l'autore, che ha ceduto la sua opera, di fare rispettare la sua qualità di autore e di opporsi acciocchè il concessionario riproduca l'opera, ovvero l'esponga modificata o alterata, oppure ne faccia un uso non preveduto nel contratto. — *d)* Diritto dell'esecutore testamentario o degli eredi per fare rispettare il diritto morale dello autore. Modi e mezzi dei tribunali per essicurare il rispetto dell'opera, anche in confronto degli eredi e dopo che l'opera sia di dominio pubblico.

2° — Della protezione delle opere — Relatore signor Soleau.

3° — Relazioni sulla giurisprudenza, lo stato degli animi ed il movimento legislativo nei diversi paesi:

a) Studio sulla preparazione d'una nuova legge tedesca. Esame delle principali riforme. Relatore sig. Osterrieth;

b) Prospetto pei lavori preparatorî della legge inglese — Relatore signor Iselin;

c) Progetto di riforma della legge italiana — Relatore signor Amar;

d) Progetto di legge russa — Relatore signor Halpérine-Kaminsky;

e) La proprietà letteraria in Rumania — Relatore signor G. Djuvara;

f) La proprietà negli Stati-Uniti — Relatore signor Paul Oeker.

Esposizione Generale a Filadelfia. — Dal 14 settembre al 30 novembre avrà luogo nella splendida città di Filadelfia, che già tenne altre volte un'importante mostra internazionale, un'Esposizione commerciale e industriale, meccanica ed agraria, elettrica, artistica o scientifica, allo scopo di far conoscere reciprocamente i prodotti dei varî paesi meglio adatti al commercio d'esportazione. Il Museo Commerciale di Filadelfia ne è il promotore, sotto il patronato del Presidente degli S. U. d'America, Mac-Kinley.

Le case operaie in Belgio. — La Cassa generale di risparmio del Belgio, oltre al raccogliere i risparmi degli operai, mira pure a convertire costoro in proprietari della loro abitazione. Ed ecco in qual modo:

Il capo di famiglia che voglia costruire o acquistare una casa per suo uso, contratta, contemporaneamente all'acquisto, il cui prezzo rimborserà con annualità, un'assicurazione mista sulla vita, presso la Cassa di risparmio, che ha una sezione apposita. Se egli giunge al termine stabilito, il suo impegno come assicurato avendo lo stesso limite di quello come debitore, la casa diventa completamente sua; se invece la morte lo colpisce prima di quell'epoca, il capitale assicurato serve a pagare il creditore per la casa, e gli eredi entrano nel libero possesso dell'abitazione senz'alcun aggravio.

È vero che l'operaio dovrà corrispondere annualmente, oltre la quota di rimborso sulla casa, anche il premio d'assicurazione, ma, oltre che le tariffe sono minime ed eque, sarà un gran sollievo il pensare che, lui morto, la sua famiglia avrà assicurato almeno il focolare domestico.

Secondo l'ultimo rendiconto della Cassa generale di risparmio, erano 129 le Società per costruzione di case operaie che si erano aggregate all'impresa. Di queste, 119 erano anonime con un capitale proprio di 12 milioni di franchi, e 10 cooperative. I prestiti che la Cassa aveva fatto a queste Società salivano a 25 milioni di franchi.

Grazie a questa ingegnosa combinazione, in meno di dieci anni, oltre diecimila operai erano già diventati proprietari di case e, se si pensa che ciò rappresenta una cifra di 50,000 persone meglio alloggiate, è facile capire quale vantaggio sociale e igienico sia rappresentato dalla nobile istituzione.

Per l'industria dei fiammiferi. — È noto che, in virtù della recente legge per la confezione e la vendita dei fiammiferi in Isvizzera, il Consiglio federale è autorizzato ad acquistare e comunicare ai fabbricanti i nuovi mezzi di confezione che si raccomanderebbero particolarmente all'attenzione di esso, dal punto di vista della salute e della sicurezza degli operai e del pubblico.

Questa legge tende, non soltanto alla fabbricazione del fiammifero detto « svedese », ma vuole sopra tutto incoraggiare la confezione dei fiammiferi non pericolosi, senza fosforo bianco e suscettibili di accendersi su qualsiasi superficie. Perciò il Consiglio federale ha ora invitato i produttori indigeni ed esteri di questo genere, disposti a vendere i brevetti delle loro invenzioni, a voler inviare le offerte non più tardi della fine di settembre, al Dipartimento federale dell'Industria a Berna. Queste offerte debbono contenere: 1° La composizione esatta della pasta fulminante; 2° il mezzo preciso di confezione; 3° un campione del fiammifero e dell'impacchettamento; 4° le condizioni di vendita del brevetto.

Per tutto ciò il Consiglio federale assicura il segreto di fabbricazione.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 15. — Il Presidente del Consiglio, Waldech-Rousseau, ha dichiarato nel pomeriggio ai delegati del gruppo parlamentare radicale che le prove incontestabili del complotto contro la Repubblica abbondano, e che nessun repubblicano oserà biasimare il Governo, quando le mene degli accusati saranno conosciute nel loro insieme.

OPORTO, 15. — Ieri non vi fu alcun caso di peste

Il Governo mantiene il cordone sanitario, malgrado l'opposizione dei medici.

LA CROIX-SUR-MEUSE, 15. — È stato arrestato, sul terreno delle manovre, un individuo che si ritiene una spia tedesca.

BELGRADO, 15. — *Processo per l'attentato a Re Milano.* — Nell'udienza di oggi furono sentiti Todorovich, Stefanovic, Miloradovic e Raikovich, tutti radicali, accusati di offesa e minaccie al Re e di eccitare il popolo contro la Dinastia e le vigenti istituzioni.

I testimoni confermarono tali accuse.

VIENNA, 16 — Le acque del Danubio a Vienna crescono sempre. Furono prese misure. Però la città non corre alcun pericolo.

Numerose linee ferroviarie della Bassa Austria, dell'Alta Austria, del Salisburgo, della Stiria e del Tirolo sono interrotte.

Nell'Alta Austria e nella Stiria parecchi villaggi sono inondati.

Vi sono alcune vittime. I danni sono enormi.

Il ponte sul Traun a Gmunden è stato portato via dalle acque. Vi sono 15 annegati.

BUDAPEST, 16. — Le acque del Danubio crescono fra Presbourg e Komorn.

PRETORIA, 16. — Le due Camere discussero segretamente la risposta definitiva del Transwaal alle ultime proposte del Ministro inglese delle Colonie, Chamberlain.

La risposta reclamerebbe la riunione di una conferenza comune ed il rispetto alle convenzioni.

LONDRA, 16. — Appena che la guarnigione del Natal sarà rinforzata, il Governatore generale della Colonia del Capo, sir A. Milner, presenterà al Governo del Transwaal una convenzione che garentisce l'integrità del Transwaal, ordina la demolizione dei forti, limita il numero delle truppe al necessario per garantire l'ordine pubblico e sopprime le Agenzie diplomatiche.

CAPETOWN, 16. — Il Presidente del Transwaal, Krüger, proporrebbe la franchigia elettorale dopo sette anni di residenza.

LONDRA, 16. — Il *Times* ha da Pretoria: Il Governo del Transwaal, nella sua risposta alle proposte del Ministro inglese delle Colonie, Chamberlain, aderisce alla Convenzione del 1884, mantiene la franchigia elettorale dopo sette anni di residenza, e si mostra disposto ad accettare proposte che tendano a migliorare queste condizioni.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 15 settembre 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì	757,2
Umidità relativa a mezzodì	43
Vento a mezzodì	S debole.
Cielo	nuvoloso.
Termometro centigrado	Massimo 25,5. Minimo 14°,9.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 15 settembre 1899.

In Europa pressione bassa sulle Ebridi e sulla Scandinavia a 755; alta al NW della Francia 766 Brest.

In Italia nelle 24 ore: barometro alzato ovunque fino a 6 mm.; qualche pioggiarella sul continente.

Stamane: cielo sereno sulla Romagna e sull'Italia inferiore, nuvoloso o coperto altrove.

Barometro: 760 Genova, Livorno, Civitavecchia; 761 Torino, Milano, Venezia, Camerino, Roma, P. Torres; 762 Domodossola, Potenza, Brindisi, Palermo.

Probabilità: venti deboli settentrionali al N, intorno a ponente altrove; cielo vario, qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 15 settembre 1899.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	1/4 coperto	calmo	25 8	19 0
Massa e Carrara	sereno	calmo	26 8	16 1
Cuneo	1/2 coperto	—	25 5	13 1
Torino	coperto	—	25 5	13 2
Alessandria	nebbioso	—	25 8	11 2
Novara	sereno	—	27 7	15 0
Domodossola	sereno	—	28 1	9 8
Pavia	3/4 coperto	—	27 5	11 3
Milano	1/4 coperto	—	28 0	14 8
Sondrio	coperto	—	24 3	10 7
Bergamo	1/2 coperto	—	23 7	15 3
Brescia	1/2 coperto	—	25 4	12 3
Cremona	1/4 coperto	—	25 5	14 5
Mantova	sereno	—	25 0	13 8
Verona	—	—	—	—
Belluno	coperto	—	22 1	14 3
Udine	3/4 coperto	—	22 5	14 2
Treviso	3/4 coperto	—	22 9	16 5
Venezia	coperto	calmo	22 9	17 8
Padova	1/4 coperto	—	22 6	14 0
Rovigo	sereno	—	25 2	12 8
Piacenza	1/4 coperto	—	25 1	13 1
Parma	1/4 coperto	—	26 9	13 6
Reggio nell'Em.	1/4 coperto	—	25 8	13 2
Modena	1/4 coperto	—	25 2	12 0
Ferrara	1/2 coperto	—	24 3	13 9
Bologna	1/4 coperto	—	24 7	14 1
Ravenna	sereno	—	25 3	13 0
Forlì	sereno	—	24 2	10 8
Pesaro	sereno	calmo	23 3	12 4
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	23 3	15 9
Urbino	sereno	—	22 4	11 9
Macerata	1/4 coperto	—	23 2	14 0
Ascoli Piceno	sereno	—	25 5	13 0
Perugia	1/2 coperto	—	22 4	13 0
Camerino	1/4 coperto	—	20 5	10 1
Lucca	1/4 coperto	—	26 2	14 3
Pisa	sereno	—	27 8	12 8
Livorno	1/4 coperto	calmo	25 0	16 2
Firenze	sereno	—	27 8	14 8
Arezzo	coperto	—	25 8	13 0
Siena	sereno	—	27 3	15 7
Grosseto	—	—	—	—
Roma	3/4 coperto	—	24 3	14 9
Teramo	sereno	—	23 2	13 0
Chieti	sereno	—	19 6	9 4
Aquila	1/4 coperto	—	21 1	8 9
Agnone	sereno	—	18 3	11 0
Foggia	sereno	—	23 9	13 8
Bari	sereno	legg. mosso	24 8	16 4
Lecce	sereno	—	26 9	17 9
Caserta	sereno	—	24 5	16 5
Napoli	sereno	legg. mosso	22 0	17 3
Benevento	—	—	—	—
Avellino	sereno	—	22 4	10 8
Caggiano	sereno	—	19 5	12 0
Potenza	sereno	—	16 9	11 6
Cosenza	sereno	—	23 0	15 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	21 6	11 0
Reggio Calabria	1/2 coperto	calmo	25 6	21 0
Trapani	3/4 coperto	calmo	27 6	20 3
Palermo	sereno	calmo	29 7	18 4
Porto Empedocle	1/4 coperto	legg. mosso	24 5	17 0
Caltanissetta	sereno	—	24 2	14 2
Messina	1/2 coperto	calmo	26 2	21 6
Catania	sereno	calmo	29 0	19 4
Siracusa	1/4 coperto	calmo	28 0	17 0
Cagliari	3/4 coperto	calmo	28 0	20 5
Sassari	3/4 coperto	—	23 1	16 0

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI   Tipografia delle Mantellate   *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.